



TRIBUNALE DI GELA
Sezione civile
VERBALE D'UDIENZA

R.G. n. 1139 /2020

All'udienza del 30.09.2024 è comparso l'avv.to Ventura Emanuela per l'opponente nonché l'avv.to Perugini per l'opposto.

L'avv.to Ventura insiste come in atto e nelle deduzioni di udienza e insiste per il rigetto della avversa domanda.

L'avv.to Perugini si riporta alle difese ed insite per il rigetto del ricorso avversario.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione che segue.

Il G.o.p

Patrizia Castellano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano

ha pronunciato la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2020 promossa da:

Bevilacqua Emanuele Santo nato a Gela il 23.03.1984 c.f.: BVLMLS84C23D960X con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ventura elettivamente domiciliato presso il difensore

Opponente

contro

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (C.F. 00115070856), con il patrocinio dell'avv. Mario Perugini elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

Opposto

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.09.2024 le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato in data 30/07/2020 Bevilacqua Emanuele Santo proponeva opposizione ex art. 22 l. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 864 del 19.06.2020 emessa dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con la quale veniva ingiunto a questi il pagamento della somma di € 1.615,00 per violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152/2006 e art. 258 comma 4 in conseguenza dell'accertamento di n. 1 trasporto di rifiuti non pericolosi.

Il ricorrente nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva in particolare:

- 1- La violazione dell'art. 14 L.689/81- intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento.
- 2- Inesistenza della violazione contestazione – Violazione del D.lgs 152/2006.
- 3- Violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 L. 689/81.

Con provvedimento del 07.12.2020 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti.

In giudizio si costituiva il Libero consorzio Comunale di Caltanissetta depositando documentazione relativa alla violazione tra cui nulla osta del 16.12.2015 e comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antecedente nel verbale di contestazione ex art. 14 L. 689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Gela a carico di Edileuro 2000 SRL e del suo legale rappresentante p.t. Schembri Ottavio, nonché della ditta “La Rigenera SRL” in solido con Bizzini Angelo e del produttore dei rifiuti, notificato all’odierno opponente in data 25.08.2016.

Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all’autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.

Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).

La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti, l’autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario dei rifiuti, aveva disposto la perquisizione dell’azienda del destinatario dei rifiuti che veniva eseguita in data 18.3.16.

Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore odierno opponente nel 2015.

Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l’utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all’esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità.

Veniva, pertanto, contestata ai responsabili la violazione dell’art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall’art. 258 c.4.

Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che, esaminati gli scritti difensivi e le controdeduzioni dell’organo accertatore, ritenuto fondato l’accertamento, emetteva l’ordinanza – ingiunzione opposta.

Preme rilevare che il Libero Consorzio ha depositato in atti il nulla osta rilasciato dalla Procura di Gela in data 16.12.2015 che lo autorizzava ad effettuare il sequestro dei formulari ma non ad utilizzare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per procedere alla contestazione della violazione amministrativa e per tale motivo il procuratore dell’opponente in altro procedimento ne eccepiva la mancata produzione in giudizio.

Per tale motivo veniva disposto il deposito in tutti i procedimenti trattandosi di atto richiamato nel verbale di contestazione e non soggetto a preclusione di tempo secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 31108/21 e 26362/16), fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale

prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni al modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, indipendentemente della sua tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.”

Peraltro la documentazione prodotta è sì tardiva ma non irrilevante e, dunque, può essere acquisita d'ufficio. A tal proposito, non appare superfluo rilevare che nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.c., il Giudice dispone di officiosi poteri probatori per l'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice (cfr. *Cass. 14.7.2010 n. 16542*). Alla odierna udienza le parti discutevano la causa come da verbale di udienza integralmente richiamato.

Ciò premesso ritiene questo giudicante che la questione della estinzione della sanzione per il mancato rispetto del termine previsto dall'art.14 legge 689/81 per la contestazione dell'illecito debba essere esaminato per primo anche in ossequio al principio della ragione più liquida (su cui per tutte, *Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 12002/2014; 17214/2016*) ed all'obbligo della sinteticità della motivazione delle sentenze.

L'art. 14 della legge 689/81 prevede, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, che gli estremi di essa debbano essere notificati all'interessato residente o con sede in Italia, entro il termine di novanta giorni dalla data di accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.

Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “ *in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 legge 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari*”(cfr. *Cass. n.7881/2014; Cass.3043/2009; Cass. 9311/2007*).

In sostanza viene affermato che l'attività di accertamento dell'illecito valida ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.14 non è l'acquisizione del fatto illecito nella sua materialità, ma deve essere individuata nel momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati necessari ed indispensabili ai fini della verifica della esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione segnalata.

Tuttavia occorre considerare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando vi siano indagini penali in corso e nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le violazioni amministrative emergano proprio nel corso di accertamenti volti alla repressione di reati, deve trovare applicazione l'art.14 comma terzo della legge 689/81 secondo cui” *quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria (nel caso di specie il nulla osta del 4.5.2016) , i termini di cui al comma precedente (novanta giorni) decorrono dalla data di ricezione*”(terzo comma).

Si evidenzia che ripetutamente la Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla tempestività della contestazione dell'infrazione amministrativa e, di conseguenza, sulla lamentata violazione e falsa applicazione della L. 689 in relazione agli artt. 14 e 24.

Il giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, benché al di fuori di ipotesi di connessione di pregiudizialità rientrante nella disciplina dettata dall'art. 24 l. 689/81, quando gli elementi probatori dell'illecito amministrativo risultino dagli atti relativi alle indagini penali senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art. 24, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689 per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e, pertanto, dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa (Cass. n.23477/2009, Cass. n. 9881-2018; Ord. Cass. 15721 \2021).

Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, *“gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che a quest'ultima spetta verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art.329 c.p.p ,che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art.14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.14 comma 3 L.n.689/81”*.

Pertanto, la Guardia di Finanza ottenuto il nulla osta ha senz'altro l'onere di procedere alla contestazione dell'illecito entro il termine di decadenza di novanta giorni.

Nel caso di specie il nulla osta venne richiesto dalla Guardia di Finanza e rilasciato dalla autorità giudiziaria il 4.5.2016 ed essendo, gli accertamenti eseguiti dalla stessa autorità competente alla contestazione della violazione e versandosi in ipotesi di connessione probatoria tra l'illecito penale e violazione amministrativa era onere degli agenti accertatori quello di procedere alla contestazione della violazione amministrativa nel termine di novanta giorni dal rilascio del nulla osta.

Secondo la difesa prospettata dal Libero Consorzio, la notifica del verbale di contestazione è avvenuta entro il termine di 90 giorni decorrente dal giorno delle conclusioni degli accertamenti ossia con l'ultimo atto formalmente compilato ossia con l'assunzione delle sommarie informazioni del produttore dei rifiuti avvenuta in data 07.06.2016.

Tale argomentazione difensiva non può trovare accoglimento perché posticiperebbe in maniera arbitraria il momento di decorrenza del termine per procedere alla notifica del verbale di accertamento in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.14 comma terzo l.689/81 e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Semmai la GDF per la utilizzabilità delle sommarie informazioni avrebbe dovuto procedere prima alla acquisizione delle stesse per poi sottoporre tutto il materiale probatorio raccolto al vaglio della autorità

giudiziaria, e procedere alla notifica del verbale di accertamento solo dopo avere ottenuto il rilascio del nulla osta.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che restano assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata.
- 2) Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €. 639,00 (euro 1.278,00/2 per la serialità della questione) oltre accessori di legge.

Gela, 30.09.2024

Il g.o.p

Patrizia Castellano